



Bruxelles, 27.5.2015
COM(2015) 281 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli
anticipi nel bilancio 2016**

RELAZIONE

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹, in particolare l'articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei limiti di un massimale annuo pari a 500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

Il punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², fissa le modalità di attivazione del fondo.

I criteri di ammissibilità al fondo sono illustrati nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio³, il quale prevede che, per il versamento degli anticipi, sia incluso nel bilancio un importo fino a un massimo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

La Commissione include tali importi nel progetto di bilancio 2016.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio¹, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 *bis*, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.
- (2) Per tale Fondo è fissato un massimale dell'importo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (EU, Euratom) n. 1311/2013³.
- (3) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, prevede che un importo di 50 000 000 EUR sia reso disponibile per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno mobilitare il Fondo al fine di disporre della somma di 50 000 000 EUR destinata al pagamento degli anticipi.

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2016, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente